

**APPALTI: Contratti della P.A. - Gara - Domanda di partecipazione - Compilazione - Inosservanza delle modalità raccomandate dalla P.A. appaltante - Non integra una causa di esclusione - Ragioni.**

**Tar Puglia - Bari, Sez. Unite, ord. 8 settembre 2023, n. 366**

*“[...] la mancata compilazione della domanda secondo le modalità “raccomandate” dalla Stazione appaltante non può integrare una causa di esclusione dalla procedura competitiva, sia per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – oggi consacrato dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 -, sia in virtù delle regole di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione – di cui all’art. 1, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che avrebbero dovuto suggerire una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Struttura di Missione Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Città’ Metropolitana di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti l’avv. Antonio Melucci, per la ricorrente, e l’avv. Alessia Strada, per la Città metropolitana resistente;

Considerato che, ad un sommario esame, tipico della fase cautelare incidentale, il ricorso appare fondato in quanto:

-è stato ingiustificatamente omesso il sub procedimento di verifica dell’affidabilità e della serietà dell’operatore economico;

-la mancata compilazione della domanda secondo le modalità “raccomandate” dalla Stazione appaltante non può integrare una causa di esclusione dalla procedura competitiva, sia per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – oggi consacrato dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 -, sia in virtù delle regole di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione – di cui all’art. 1, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che avrebbero dovuto suggerire una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante;

-anche la mancata indicazione delle quote di lavorazione che ognuna delle consorziate si impegna ad eseguire non rileva ai fini dell'esclusione dalla procedura competitiva attesa l'autonomia giuridica del consorzio stabile e la regola di cui all'art. 47 del d.lgs. 50/2016, in forza della quale il consorzio assume l'obbligo di eseguire le prestazioni che formano oggetto dell'appalto con la propria struttura;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione unica, accoglie e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia degli atti impugnati

Demanda al Presidente del Tar per la fissazione della udienza pubblica di trattazione di merito del ricorso.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.